

**REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO****1. REGOLAMENTO AZENDALE E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO****Art.1 – Principi**

1. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" si impegna, con il presente regolamento, a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali, e in particolare dalla L. n°3 del 16/01/2003, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 2004 e dal D.Lgs. 12 gennaio 2016, n.6.

2. L'AAS3 si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'AAS3, in attuazione della L. 585/75 e ss.mm.ii., dell'art. 51 della L. 3/2003, delle Circolari e Direttive interpretative e delle ss.mm.ii. ed anche in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81 e della L. R. 1/84.

3. Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda.

4. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall'AAS3 secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo

1. È vietato fumare in tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3. Il divieto di fumare si estende a vani tecnici, terrazze a cielo aperto, tetti, lastrici solari, atri, cavedi, degli immobili di proprietà dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3. Il divieto di fumo ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 6/2016 si estende alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria del Presidio ospedaliero. Per pertinenza, ai fini del presente regolamento, si individua l'area prospiciente al muro perimetrale dell'edificio ospedaliero, per una profondità di 15 metri.
2. È vietato fumare in tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3.
3. In deroga al divieto è consentito ai pazienti affetti da malattie psichiche, nei casi in cui il tabagismo è in relazione con la patologia principale, di fumare nei locali del Dipartimento di Salute Mentale a condizione che sia resa esplicita, per iscritto nella documentazione clinica dell'utente, l'autorizzazione al fumo; tale autorizzazione è subordinata alla individuazione di un locale dedicato e ben identificato.

**REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO****Art. 4 – Cartellonistica**

1. Nei locali dell'Azienda e nelle aree esterne ove previsto, sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare e contestare le infrazioni. Ai sensi dell'art. 5 successivo, tali soggetti saranno individuati nominalmente con atto formale. L'indicazione sui cartelli di cui sopra può fare riferimento al ruolo funzionale dell'incaricato nell'ambito dell'organizzazione aziendale, senza necessità di specificare il nominativo, purché il ruolo funzionale renda identificabile la persona incaricata.
2. In tutti gli altri locali sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo e la scritta "VIETATO FUMARE".
3. A bordo degli automezzi dell'Azienda sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo.

Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:
 - Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero.
 - Il Dirigente Amministrativo delle Funzioni Ospedaliere
 - I Direttori dei Distretti Sanitari.
 - I Direttori di Dipartimento delle aree ospedaliere, territoriali e delle strutture amministrative.
 - I Direttori delle Unità Operative Complesse sanitarie, tecniche o amministrative.
 - I Responsabili delle R.S.A., dei Centri Diurni e di socializzazione.
2. In particolare costoro devono nelle strutture da loro dirette:
 - a) Individuare e incaricare, con atto formale comunicato all'interessato, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal Medico Competente. I suddetti nominativi, e ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto al Dirigente amministrativo della funzione ospedaliera. Al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate dalla presenza di personale soggetto a turni o elevato turnover, è consentito negli atti di cui sopra, indicare il ruolo funzionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale (es. infermieri in turno, medico turnista, etc.) dei soggetti addetti alla vigilanza.
 - b) Vigilare sulla presenza dei cartelli e sull'aggiornamento dei nominativi indicati, richiedendo la sostituzione all'Ufficio Tecnico.
 - c) Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al punto a), che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui un Responsabile dell'applicazione della normativa di cui al primo comma del presente articolo, non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni.

**REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO**

4. Oltre al personale di cui sopra, i Tecnici della Prevenzione dell'AAS3 sono abilitati a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di accertare e contestare infrazioni in tutti i locali dell'Azienda (personale accertatore esterno).

Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto

1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui all'art. 5, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e devono partecipare a iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'amministrazione.

2. Ad essi compete:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
- redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dall'art.7;

Art. 7 – Disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo*1. Sanzioni*

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare:

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 (ventisette/50) a Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da Euro 220,00 (duecentoventi/00) a Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

2. Aggiornamento delle sanzioni

L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di legge nazionali e regionali.

3. Oblazioni

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, dell'art. 7 della L.R. 1/84, e s.m. e i. il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto per la violazione dell'art.7 comma 1 del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

lettera a): euro 55,00 (cinquantacinque/00)

lettera b): euro 110,00 (centodieci/00)

lettera c): euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00)

**REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO****Art. 8 - L'Accertamento e Contestazione**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione.

I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche a seguito di richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda Sanitaria o da cittadini.

L'accertamento/contestazione dell'infrazione può essere effettuata utilizzando il modello di verbale allegato al presente regolamento.

Il verbale di accertamento/contestazione è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa, in tempi brevi, al Dipartimento di Prevenzione dell'AAS3.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

Art. 9 - Il pagamento.

A norma dell'art. 16 della L. 689/81 e dell'art. 7 L.R. 1/84 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di bollettino c/c postale intestato alla AAS n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"

Art. 10 - La notificazione e le comunicazioni all'autorità competente.

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora non fosse possibile, la violazione deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento.

Per la forma di contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente (L. 689/81 e L. R. 1/84).

L'Ufficio del Dipartimento di Prevenzione dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento di cui al precedente art.8:

- curerà la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata fatta la contestazione immediata,
- provvederà, qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, all'inoltro alla Direzione Amministrativa delle Funzioni Ospedaliere, del rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 e dell'art. 9 della L.R. 1/84;
- procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento. Qualora, dopo l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non risulti effettuato il pagamento, lo comunicherà alla Direzione Amministrativa delle Funzioni Ospedaliere che avvierà il procedimento di riscossione forzata.
- Provvederà all'archiviazione del fascicolo in caso di pagamento in misura ridotta.

**REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO****Art. 11 - Scritti difensivi**

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e l'art. 11 della L.R. 1/84 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Azienda Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione (che provvederà l'inoltro al Dirigente Amministrativo delle Funzioni Ospedaliere) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal medesimo Dirigente Amministrativo delle Funzioni Ospedaliere.

Il Dirigente Amministrativo delle Funzioni Ospedaliere applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza-ingiunzione o l'eventuale archiviazione.

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento. A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'Ufficio aziendale competente per tale adempimento.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL REGOLAMENTO

- Verbale di accertamento / contestazione di illecito amministrativo

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n.3 "ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI"

VERBALE DI ACCERTAMENTO / CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

Art. 1 L. 584/75 - D.P.C.M. 14/12/1995 - Art. 52/20° L. 448/2001 - Art. 51 L. 3/2003 - L.R. 1/84

In data ___/___/___ alle ore _____, presso il reparto / servizio/ _____

il sottoscritto _____, in qualità di funzionario formalmente incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, da atto di avere rilevato che:

il sig. / la sig.ra _____

nato/a il _____ a _____ residente a _____ via _____ n _____

ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 584/1975, D.P.C.M. 14/11/1995, art. 51 Legge della 3/2003 in quanto ha fumato:

- Nei locali di degenza Nei locali destinati all'attesa
 nei locali comuni, aperti al pubblico altro _____

Inoltre:

la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata.

la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato:

la violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore in quanto: _____

risulta obbligato in solido il Sig. _____

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 e dell' art. 7 della L.R. 1/84, per la presente violazione è ammesso, **con effetto liberatorio per tutti gli obbligati**, il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- € 55,00 pari al doppio del minimo edittale. € 110,00 pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il trasgressore/obbligato in solido è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione:

1. mediante c/c postale n. 34070326 intestato all' AAS n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" - Servizio Tesoreria, indicando numero e data del presente verbale;

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione (in via personale o a mezzo notifica) del presente verbale, gli interessati possono presentare eventuali scritti difensivi, richieste di audizione e documenti all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" - Dipartimento di Prevenzione.

Il trasgressore

Il/I verbalizzante/i

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente verbale è stata notificata al trasgressore/obbligato in solido:

- personalmente.
 mediante servizio postale di Gemona del Friuli (UD). Rep. N° _____

Data _____

IL RICEVENTE

L'INCARICATO DELLA NOTIFICA